



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/07/2009

COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Omissis

DECRETA

Art. 1

E' determinata l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 e s.m.i., agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili siti nel Comune di Cisternino, necessari per la realizzazione dell' "Area di parcheggio in Via Clarizia", così come indicato nell'allegato prospetto.

Art. 2

Nel caso in cui l'espropriazione attenga a terreno coltivato, almeno da un anno prima dalla data di approvazione del progetto esecutivo con annesso piano particellare di esproprio, dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, a questo dovrà essere corrisposta un'indennità pari al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazione effettivamente praticate; tale indennità deve essere corrisposta direttamente dall'ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 3

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare per iscritto all'espropriante, se intendono accettare l'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la stessa sarà depositata presso la Cassa DD.PP. e la relativa quietanza di deposito costituirà titolo per la emissione del Decreto di Esproprio che, notificato alla parte, sarà debitamente trascritto a favore di questo Comune, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il pagamento delle indennità provvisoria accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato del 10% dell'indennità provvisoria.

Art. 5

L'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'Ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di 5 anni.

Art. 6

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta del 20% di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, per terreni ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al DM 2.4.1968 n. 1444.

Art. 7

Il Comune di Cisternino provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed alla sua pubblicazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Angela Bomba